



Costituzione e Carte dei diritti fondamentali

Il sorteggio per il Csm e le correnti dell'associazionismo giudiziario

Per il superamento di alcuni luoghi comuni

di [Giuseppe Santalucia](#)

1 febbraio 2026

Sommario: 1. [Il sorteggio: perché?](#) – 2. [L'elezione per il Csm: uno sguardo alle origini.](#) – 3. [Lo strumento elettorale nella prospettiva dei costituenti](#) – 4. [La Costituzione e l'associazionismo giudiziario](#) – 5. [Le correnti ai tempi della loro demonizzazione](#) – 6. [Il sorteggio e le degenerazioni del correntismo](#) – 7. [Il Csm e la rappresentanza della magistratura](#)

[\[1\]](#) In particolare, l'Articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra stabilisce che: “I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo.

La Potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgombri potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. La

popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel settore che entra in linea di conto.

Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrà provvedere, in tutta la misura del possibile, affinché le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri.

La Potenza protettrice sarà informata dei trasferimenti e degli sgomberi non appena essi avranno luogo.

La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano.

La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.”

[2] E. Henry, *The Prohibition of Deportation and Forceable Transfer of Civilian Population in the Fourth Geneva Convention and Beyond* in B. U. Khan e J. H. Bhuiyan (ed.), *Revisiting the Geneva Conventions: 1949-2019*, Leiden, Brill, 2019, p. 103.

[3] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić*, Judgment, 17 gennaio 2005, IT-02-60-T, par. 598.

[4] Per un'interpretazione di segno opposto, si veda: K. Ambos, *Evacuation of Civilian Populations and Criminal Complicity: A Critical Appraisal of the February 2017 Report of the Syria Commission of Inquiry*, «EJIL: Talk!», 24 maggio 2017: «Ritengo che, nel caso di specie, sia plausibile sostenere che, contrariamente alla posizione della Commissione, l'evacuazione fosse richiesta dalla sicurezza dei civili e dalla necessità militare. Quanto al primo profilo, è evidente che l'evacuazione dei civili da una zona di conflitto verso un'area (più) sicura aumenti la loro sicurezza, anche se le parti belligeranti persegono altri interessi, ad esempio 'strategici'. Di fatto, gli interessi strategici possono costituire essi stessi una ragione sufficiente per un'evacuazione, se il loro scopo è, ad esempio, rimuovere i civili dalla zona di conflitto per evitare danni collaterali. In tal caso, l'evacuazione sarebbe almeno giustificata dalla necessità militare. È vero, come già sostenuto da Elvina Pothelet in questo intervento, che l'idea dell'evacuazione era che le truppe siriane avrebbero ripreso il controllo della città e che, pertanto, le operazioni di combattimento si sarebbero arrestate».

[5] E. Henry, *The Prohibition of Deportation*, cit., p. 103. Si veda altresì ECCC, Trial Chamber, *Cheau and Samphan*, Judgment, 7 agosto 2014, ECCC/002/19-9-2007/ECCC/TC, par. 450: «I trasferimenti forzati effettuati nell’interesse della sicurezza dei civili o per necessità militare, così come tutte le misure che limitano la libertà di movimento, devono conformarsi al principio di proporzionalità; devono essere idonei a raggiungere la funzione protettiva perseguita; devono rappresentare lo strumento meno invasivo tra quelli che potrebbero conseguire il risultato desiderato; e devono essere proporzionati all’interesse da tutelare».

[6] Y. Dinstein, *Military Necessity* in *Max Planck Encyclopedias of International Law* (ultimo aggiornamento: settembre 2015).

[7] J.J. Merriam, *Affirmative Target Identification: Operationalizing the Principle of Distinction for U.S. Warfighters*, «Virginia Journal of International Law», 56 (1), 2016, p. 109; Y. Naqvi, *The Limits of Honest Judgment: The Reasonable Commander Test and Mistake of Fact*, in N. Hayashi, C. Lingaas (a cura di), *Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case*, The Hague, Asser Press, 2024, p. 194.

[8] Id., p. 123.

[9] B.J. Bill, *The Rendulic “Rule”: Military Necessity, Commander’s Knowledge, and Methods of Warfare*, «Yearbook of International Humanitarian Law», 12 (2009), pp. 119-155. Per un’analisi approfondita della regola, della sua precaria base giuridica e della sua perdurante eredità nella giurisprudenza penale internazionale, si veda: S. Watts, *The Genesis and Significance of the Law of War “Rendulic Rule”*, in N. Hayashi, C. Lingaas (a cura di), *Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case*, Asser Press, 2024, pp. 155-176.

[10] Nuremberg Military Tribunal, *United States v. List (Wilhelm) et al.*, Trial Judgment, Case No 7 (1948).

[11] A.M. de Zayas, *International Law and Mass Population Transfers*, «Harvard International Law Journal», 16(2), 1975, p. 218.

[12] E. Brandon, *Grave Breaches and Justifications: The War Crime of Forcible Transfer or Deportation of Civilians and the Exception for Evacuations for Imperative Military Reasons*, «Oslo Law Review» 6, 2019, p. 111.

[13] Come è stato osservato: «Sebbene l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW), con il suo nucleo di comando Wehrmachtführungsstab (WFStab), abbia fatto ricorso a motivazioni di necessità militare nell’istruire Rendulic e gli altri destinatari dell’ordine, l’ordine di Hitler del 28

ottobre collegava l’evacuazione forzata a una preoccupazione molto diversa. L’evacuazione sarebbe stata “nell’interesse della sicurezza della popolazione” (“*im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung*”) che si era dimostrata “riluttante” a seguire gli appelli a evacuare volontariamente (cfr. S.G. Holtsmark, *Rendulic and the Military Necessity Defence in Hostage: Did He Speak the Truth?*, in *Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case*, a cura di N. Hayashi, C. Lingaas, Asser Press, 2024, p. 50). Anche considerando la giustificazione della necessità in sé, “Rendulic, tuttavia, non era d’accordo sulla necessità dell’evacuazione, ma testimoniò che era ‘assolutamente impossibile non obbedire a questo ordine di evacuazione’ e che era riuscito a convincersi che ‘era la cosa migliore per la popolazione che fosse stata rimossa’” (Y. Naqvi, *The Limits of Honest Judgment: The Reasonable Commander Test and Mistake of Fact*, in *Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case*, a cura di N. Hayashi, C. Lingaas, Asser Press, 2024, p. 189). Per ulteriori dettagli sul processo decisionale attraverso i ranghi dell’OKW, si veda: S. Bones, G.D. Hatlehol, *Devastation and Forced Evacuation: The Actors and Their Motives*, in *Honest Errors? Combat Decision-Making 75 Years After the Hostage Case*, a cura di N. Hayashi, C. Lingaas, Asser Press, 2024, pp. 81-107.

[14] NMT, *USA v. Wilhelm List et al.*, par. 1297. Si veda anche S.G. Holtsmark, *Rendulic and the Military Necessity Defence...*, cit., pp. 47-79.

[15] ICC, Trial Chamber VI, Situation in the Democratic Republic of the Congo, *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, Judgment, 8 luglio 2019, ICC-01/04-02/06-2359, par. 1098.

[16] Id., par. 1099.

[17] E. Henry, *The Prohibition of Deportation*, cit., p. 103.

[18] High Court of Justice (Israele), *Afo et al. v. IDF Commander in the West Bank et al.*, 10 aprile 1988, HCJ 785/87. Traduzione inglese disponibile su HaMoked: <https://www.hamoked.org/document.php?dID=280>.

[19] Si veda sul punto: É. David, *Principes de droit des conflits armés*, 5^a ed., Bruylant, 2012, p. 597.

[20] IMT, *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal* («Blue Series»), vol. IX, pp. 363-364.

[21] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jadranko Prlić et al.*, Judgment, 29 May 2013, IT-04-74-T, vol. VI, *Separate and Partially Dissenting Opinion of Presiding Judge Jean-Claude Antonetti*, par. 339.

[22] Ibidem.

[23] Idem, vol. III, par. 783.

[24] E. Pothelet, *The Evacuation of Eastern Aleppo: Humanitarian Obligation or War Crime?*, «EJIL: Talk!», 14 marzo 2017.

[25] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Radislav Krstić*, Judgment, 2 agosto 2001, IT-98-33-T, par. 527.

[26] E. Henry, *The Prohibition of Deportation*, cit., p. 101. Secondo alcuni, l'obbligo di evacuazione dovrebbe essere inteso rigorosamente solo nei confronti dei prigionieri di guerra e delle persone *hors de combat*, mentre le evacuazioni di civili potrebbero essere considerate un «obbligo di condotta e non di risultato» (T. Mulder, *Evacuations in Armed Conflict: A Fine Line Between a Life-Saving Measure and Forced Displacement*, «EJIL: Talk!», 9 ottobre 2024). Tuttavia, a parere di chi scrive, tale interpretazione non è convincente, poiché nulla nelle disposizioni della Convenzione di Ginevra IV né nello Statuto di Roma indica una simile limitazione significativa. Inoltre, il fatto che la disposizione si trovi nella Convenzione IV, dedicata alla protezione dei civili, e non nella Convenzione III, dedicata ai prigionieri di guerra, conferma l'intento di stabilire obblighi generali per la sicurezza dei civili.

[27] Art. 57(2)(c) Protocollo Aggiuntivo I: «Si deve dare un preavviso efficace degli attacchi che possono interessare la popolazione civile, salvo che le circostanze non lo permettano».

[28] T. Mulder, *Evacuations in Armed Conflict: A Fine Line Between a Life-Saving Measure and Forced Displacement*, «EJIL: Talk!», 9 ottobre 2024.

[29] E. Henry, *The Prohibition of Deportation*, cit., p. 98; Y. Dinstein, *The International Law of Belligerent Occupation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 184.

[30] *Blagojevic and Jokic*, Trial Judgment, par. 598.

[31] E. Henry, *The Prohibition of Deportation*, cit., p. 99; De Zayas, *International Law and Mass Population Transfers*, cit., p. 219; J.M. Henckaerts, *Deportation and Transfer of Civilians in Time of War*, «Vanderbilt Journal of Transnational Law» 26(3), 1993, p. 475; J.M. Henckaerts, *Mass Expulsion in Modern International Law and Practice*, Leiden, Brill-Nijhoff, 1995, p. 145.

[32] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Vujadin Popović et al.*, Judgment, 10 giugno 2010, IT-05-88-T, par. 901.

[33] Id., par. 924.

[34] ICTY, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Milomir Stakić*, Judgment, 22 marzo 2006, IT-97-24-A par. 287.

[35] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Zdravko Tolimir*, Judgment, 12 December 2012, IT-05-88/2-T par. 798-800.

[36] Id., Judge Nyambe Separate Opinion, par. 30.

[37] Ibid.

[38] Id., para. 32.

[39] *Tolimir*, Trial Judgment, par. 1015.

[40] *Chea and Samphan*, Trial Judgment, par. 549.

[41] Id., par. 634.

[42] Id., par. 635.

[43] Ibid. Gli imputati avevano avanzato anche l'argomento secondo cui l'evacuazione rientrava in una politica legittima di reinsediamento; la Camera, tuttavia, respinse l'argomento chiarendo che «la politica economica non è tra i motivi riconosciuti dal diritto internazionale che giustifichino il trasferimento forzato di una popolazione». Id., par. 549.

[44] See: E. Brandon, *Grave Breaches and Justifications*, cit., p. 113. L'autrice riporta l'esempio di un esercito che si ritira deliberatamente attraverso una zona densamente popolata, giustificando l'evacuazione dei civili per motivi militari imperativi. Secondo la sua analisi, tale giustificazione non solleva il responsabile, dato che la necessità militare era stata creata deliberatamente dalle forze armate agenti. Per una lettura apparentemente opposta, si veda: *Blagojević and Jokić*, Trial Judgment, par. 598.

[45] Y. Nahlawi, *Forcible Displacement as a Weapon of War in the Syrian Conflict*, in *Armed Conflict and Forcible Displacement: Individual Rights under International Law*, a cura di E. Katselli Proukaki, Londra, Routledge, 2018, p. 192.

[46] ICRC, «Syria: Aid convoy turns back after being refused entry to besieged Daraya», 12 maggio 2016.

[47] Y. Nahlawi, *Forcible Displacement as a Weapon of War*, cit., p. 193.

[48] Id., p. 196.

[49] Y. Nahlawi, *Forcible Displacement as a Weapon of War*, cit., p. 204.

[50] Id., pp. 205-206.

[51] G. Mettraux, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 83: «Rimane, tuttavia, incerto se le condizioni in cui avviene il trasferimento di persone – ad esempio lunghi spostamenti a piedi o il sovraffollamento su autobus e treni – possano di per sé trasformare un trasferimento altrimenti legittimo in un reato di deportazione».

[52] R. Piotrowicz, *Displacement and Displaced Persons*, in *Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law*, E. Wilmshurst e S. Breau (a cura di), Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 349.

[53] Prlić et al., Trial Judgment, vol. I, par. 52.

[54] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ratko Mladić*, Judgment, 22 novembre 2017, IT-09-92-T, vol. III, par. 3164.

[55] Blagojević and Jokić, Trial Judgment, par. 597; G. Werle, F. Jeßberger, *Principles of International Criminal Law*, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 510.

[56] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Milan Milutinović et al.*, Judgment, 26 febbraio 2009, IT-05-87-T vol. I, par. 166. Si veda anche: Blagojević and Jokić, Trial Judgment, par. 597.

[57] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Radoslav Brđanin*, Judgment, 1 settembre 2004, IT-99-36-T, par. 556.

[58] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic*, Judgment, 31 marzo 2003, IT-98-34-T, par. 526.

[59] Ibid.

[60] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Vlastimir Đorđević*, Judgment, 23 febbraio 2011, IT-05-87/1-T, par. 1692.

[61] Mladić, Trial Judgment, vol. III, par. 3164.

[62] IMT, *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal* («Blue Series»), vol. V, p. 464.

[63] E. Henry, *The Prohibition of Deportation*, cit., pp. 83-84.

[64] Naletilić and Martinović, Trial Judgment, par. 523.

[65] Ibid.

[66] *Tolimir*, Trial Judgment, par. 816 e 831.

[67] Idem, par. 816.

[68] Ibid.

[69] Id., par. 816 e 832.

[70] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Blagoje Simić et al.*, Judgment, 17 ottobre 2003, IT-95-9-T, par. 127. Per quanto riguarda la Croce Rossa Internazionale, i giudici hanno sostenuto che: «Un’analisi del mandato della Croce Rossa può solo portare alla conclusione che il coinvolgimento della Croce Rossa negli “scambi” era basato esclusivamente su considerazioni umanitarie e non può essere interpretato come una “legalizzazione” di tali procedure», par. 127.

[71] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Momčilo Krajišnik*, Judgment, 27 settembre 2006, IT-00-39-T, par. 724; ICTY, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Momčilo Krajišnik*, Judgment, 17 marzo 2009, IT-00-39-A, par. 319.

[72] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Milan Martić*, Judgment, 12 giugno 2007, IT-95-11-T, par. 299.

[73] Id., par. 426-432.

[74] *Simić et al.*, Trial Judgment, par. 128. Si veda anche: *Popović et al.*, Trial Judgment, par. 921. Questi principi furono successivamente confermati anche dall’ECCC, che stabilì che “la semplice esistenza di un accordo tra autorità rappresentanti le parti in conflitto per lo scambio di gruppi di persone trasferite da entrambe le parti, non ha alcun impatto sulla natura volontaria o sulla liceità di tale trasferimento” (si veda: *Chea and Samphan*, Trial Judgment, par. 685).

[75] ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jovica Stanišić and Franko Simatović*, Judgment, 30 maggio 2013, IT-03-69-T, vol. I, par. 1047-1048.

[76] Onu, Assemblea Generale, Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 2 febbraio 2017, A/HRC/34/64.

[77] K. Ambos, *Evacuation of Civilian Populations*, cit.

[78] La *mens rea* è ugualmente determinante nei casi in cui le forze Onu sono costrette a impegnarsi in conflitti attivi con altre parti, il che può comportare lo sfollamento involontario della popolazione civile. Ciò si è verificato nella RDC, dove la MONUSCO fu costretta a

confrontarsi con milizie, causando lo sfollamento forzato di ulteriori centinaia di migliaia di civili» (L. Moffett, *Accountability for Forced Displacement in Democratic Republic of Congo and Uganda before the International Criminal Court*, «African Journal of International Criminal Justice», 2, 2015, p. 136).

[79] K.G. Buck, *Displacement and Dispossession: Redefining Forced Displacement and Identifying When Forced Displacement Becomes Pillage Under International Humanitarian Law*, «Journal of International Humanitarian Action», 2, 2017, p. 7.

[80] Ad esempio, in Uganda il governo centrale e le Uganda People's Defence Forces trasferirono forzatamente civili in cosiddetti ‘campi protetti’ o ‘villaggi protetti’, sostenendo che tali aree fossero sicure dal conflitto. Le condizioni di vita in questi campi erano talmente drammatiche che 1.000 persone morivano ogni settimana, inducendo molti ugandesi a ritenere che la politica governativa costituisse genocidio» (P. Wegner, *A Genocide in Northern Uganda? – The ‘Protected Camps’ Policy of 1999 to 2006*, «Justice in Conflict», 9 aprile 2012). Analogamente, in Burundi il governo trasferì civili in siti di «protezione» (si veda: Human Rights Watch, *Emptying the Hills: Regroupment Camps in Burundi*, 1° giugno 2000). Già nel contesto della Conferenza Diplomatica per la redazione del Protocollo Aggiuntivo II, il rappresentante della Norvegia affermò eloquentemente: «Sfortunatamente, l'articolo 29 era piuttosto debole. Le parole “salvo che la sicurezza dei civili coinvolti o motivi militari imperativi lo richiedano” potrebbero dare luogo ad abusi. La sicurezza dei civili non dovrebbe richiedere il loro trasferimento forzato, perché se la loro sicurezza fosse genuinamente minacciata, i civili sarebbero pronti a spostarsi spontaneamente. L'idea di motivi militari imperativi era anch'essa ambigua, ma piuttosto più accettabile. Solo motivi puramente militari erano ammissibili, non motivi politici, come la necessità di esercitare un maggiore controllo su un gruppo etnico dissidente.» ICRC, *Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts*, Ginevra, 1974-1977, vol. XIV, p. 229.

[81] E. Henry, *The Prohibition of Deportation*, p. 104; C. Meindersma, *Legal Issues Surrounding Population Transfers in Conflict Situations*, «Netherlands International Law Review» 41(1), 1994, pp. 31 e 49; *Blagojević and Jokić*, Trial Judgment, par. 597.

[82] Y. Sandoz et al., *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Ginevra, International Committee of the Red Cross, 1986, par. 4854.

[83] Ibid.

[84] E. Pothelet, *The Evacuation of Eastern Aleppo*, cit.

[85] S. Jaquemet, *The Cross-fertilization of International Humanitarian Law and International Refugee Law*, «International Review of the Red Cross» 83, 2001, p. 670.

[1] Appena un anno dopo, con la legge 24 luglio 1908, n. 438 (Sulle guarentigie e disciplina della magistratura) fu introdotto uno specifico divieto deontologico, prescrivendo che i magistrati dovessero “scrupolosamente astenersi dal ricorrere a raccomandazioni per appoggiare o sollecitare interessi di carriera, presso i membri del Governo o presso le persone da cui tali interessi dipendono”, facendo loro divieto “in special modo di ricorrere per tale scopo a persone appartenenti all’ordine forense”.

[2] Dall’intervento dell’on. Condorelli all’Assemblea costituente, seduta antimeridiana del 25 novembre 1947: “io ritengo che l’elettoralismo, così largamente introdotto fra i magistrati, sia veramente un pericolo per l’indipendenza dei magistrati medesimi, perché non è difficile prevedere che questa necessità di riunirsi in corpo elettorale assai di sovente per eleggere i rappresentanti presso il Consiglio superiore, verrà a stabilire delle interdipendenze fra i magistrati, fra coloro che chiedono i voti e coloro che li danno, il che tante volte si traduce in *do ut des*. E la cosa è molto più grave quando si tratta di selezione a funzione che si riferisce esclusivamente alle persone, cioè a trasferimenti, a promozioni, a scrutini, e via di seguito. Noi qualche esperienza in materia l’abbiamo già fatta. L’elettoralismo è molto diffuso nelle Università. Lungi da me, professore universitario, chiedere una riforma che diminuisca l’autonomia accademica, ma indubbiamente degli inconvenienti si verificano”.

[3] Questo il testo dell’emendamento dell’on. Targetti: “fra gli appartenenti alle varie categorie in rappresentanza di ciascuna di queste”.

[4] Con l'eccezione costituita dall'Umi – Unione magistrati italiani –, corrente spiccatamente conservatrice che nacque nel 1961 da una scissione dall'Associazione nazionale magistrati e che poi, nel 1979, si sciolse e rientrò nell'Associazione.

[5] La ricerca ha così testualmente concluso. “Nel complesso, la riforma del 2008 non sembra aver modificato la regola non scritta dei concorsi universitari italiani: la sede che bandisce il concorso ha il diritto di scegliersi il candidato di suo gradimento, in molti casi coincidente con quello che già lavora presso la sede e che non sempre è il migliore. · In assenza di specifici incentivi a favore della selezione e della successiva chiamata dei candidati scientificamente migliori, ci sarà ancora per lungo tempo il rischio di inserimenti non ottimali nei ranghi della docenza universitaria. · Questo pericolo sembra rimanere anche con l'attuale sistema delle abilitazioni scientifiche nazionali: le chiamate degli abilitati sono ampiamente nelle mani dei singoli atenei e dipartimenti”.

Bibliografia essenziale

E. R. Papa, *Magistratura e politica*, 1973, Marsilio editore; B. Caravita (a cura di), *Magistratura, Csm e principi costituzionali*, 1994, Laterza; G. Silvestri, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Giappichelli, 1997; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, 2012, Il Mulino; S. Merlini (a cura di), *Magistratura e politica*, 2016, Passigli Editori; B. Bernabei e P. Filippi (a cura di), *Migliorare il Csm nella cornice costituzionale*, 2020, Cedam; F. Biondi, *Il Consiglio superiore della magistratura. Organo dell'autonomia o luogo del potere?* 2024, Il Mulino.